



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 ottobre 2008
(OR. en/fr)**

13596/08

**Fascicolo interistituzionale:
2005/0236 (COD)
2005/0242 (COD)**

**MAR 150
ENV 613
CODEC 1234**

RELAZIONE

del: Comitato dei Rappresentanti permanenti
al: Consiglio

n. doc. prec.: 13446/08 MAR 146 ENV 596 CODEC 1198

Oggetto: Sicurezza marittima
a) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla responsabilità civile ed alle garanzie finanziarie degli armatori
b) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera
– Accordo politico

PROGETTO DI DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI SULLA SICUREZZA MARITTIMA

Introduzione

1. Nel corso del dibattito orientativo tenuto dal Consiglio il 7 aprile 2008 sulle due proposte in oggetto, presentate dalla Commissione nel quadro del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima, gli Stati membri hanno riaffermato l'impegno ad adottare le misure necessarie ad attuare le convenzioni internazionali in modo da garantire condizioni di parità tra le amministrazioni marittime degli Stati membri.

2. Nel quadro della ripresa dei lavori sulle due proposte, basate su testi presentati dalla presidenza francese, è stato elaborato un progetto di dichiarazione degli Stati membri sulla sicurezza marittima, il quale completa i due testi in questione e contiene alcuni impegni politici degli Stati, segnatamente in relazione alla ratifica di convenzioni internazionali e ai lavori a livello internazionale sul codice degli Stati di bandiera e l'audit dell'IMO.
3. In occasione dell'esame del progetto da parte degli organi del Consiglio, le delegazioni si sono dette unanimemente favorevoli a tale dichiarazione. Alcune hanno tuttavia fatto presenti l'esistenza di difficoltà di ordine costituzionale e le prerogative dei parlamenti nazionali per quanto riguarda la ratifica degli strumenti internazionali. Il punto 8 è stato modificato di conseguenza. Inoltre, AT aveva proposto di sostituire la frase introduttiva con "Gli Stati membri dichiarano/si impegnano" e PT aveva proposto il 2015 come data per le scadenze fissate ai punti 3 e 4.
4. Ai fini di un accordo globale la presidenza presenta il testo di compromesso riportato nell'allegato.
5. Tutte le delegazioni e la Commissione mantengono una riserva generale, in particolare sulle parti del testo modificate in seguito alla riunione del Coreper del 1° ottobre 2008. MT mantiene inoltre una riserva parlamentare sull'intero testo.

Conclusioni

6. Dato quanto precede, s'invita quindi il Consiglio a esaminare il progetto di dichiarazione nella sessione del 9 e 10 ottobre 2008, ai fini della sua adozione da parte dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio.

**Progetto di
DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI
sulla sicurezza marittima**

GLI STATI MEMBRI SI IMPEGNANO FERMAMENTE:

1. a migliorare ulteriormente la qualità e le prestazioni delle rispettive amministrazioni marittime, affinché le bandiere [...] **di tutti gli Stati membri** figurino, entro e non oltre il 2012, nella "lista bianca" del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo;
2. a intervenire nell'ambito dell'IMO allo scopo di raggiungere, quanto prima, un accordo su un quadro internazionale largamente accettabile che disciplini la responsabilità e il risarcimento dei danni connessi al trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive;
3. a esprimere entro il 1° gennaio 2012 il loro consenso ad essere vincolati dalle seguenti convenzioni internazionali:
 - le convenzioni di cui alla parte I, punto 6 del codice per l'attuazione degli strumenti obbligatori IMO e relativi protocolli e modifiche successive nonché tutti gli strumenti resi obbligatori in virtù di tali convenzioni nella versione in vigore alla data di adozione della presente dichiarazione;
 - la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;
 - la convenzione internazionale del 1992 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;
 - il protocollo del 1996 alla convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, denunciando, se del caso, la convenzione di base;

- la convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni causati dall'inquinamento derivante dal combustibile delle navi;
 - il protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;
4. ad esprimere, entro il 1° gennaio 2013, il loro consenso ad essere vincolati dalla convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti, o, in caso di Stati membri senza sbocchi sul mare, ad adottare le misure **necessarie [...] per assicurare che** le navi battenti la loro bandiera **siano in possesso di un certificato rilasciato da una Parte della convenzione**;
 5. ad esprimere la loro disponibilità ad applicare le parti 1 e 2 del "codice per l'attuazione degli strumenti obbligatori IMO del 2007", adottato dall'IMO mediante la risoluzione dell'assemblea A.996(25), e ad accettare che l'IMO effettui audit della loro Amministrazione;
 6. ad operare secondo le pertinenti disposizioni dell'allegato e dell'appendice alla risoluzione IMO A.996(25) relativa all'attuazione degli strumenti IMO da parte degli Stati di bandiera per garantire che le loro amministrazioni competenti possano adeguatamente applicare le disposizioni delle convenzioni internazionali;
 7. ad adottare le opportune misure nel contesto comunitario e in cooperazione con altri membri dell'IMO nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) al fine di rendere obbligatorie a livello mondiale le parti 1 e 2 del codice per l'attuazione degli strumenti obbligatori IMO e il sistema di audit degli Stati membri dell'IMO al fine di ridurre al minimo le disparità esistenti nel grado di osservanza da parte degli Stati dei loro obblighi internazionali di Stato di bandiera ed in tal modo:
 - contribuire ad accrescere la sicurezza e la protezione dell'ambiente marino,
 - salvaguardare la parità di condizioni di concorrenza a livello internazionale nel settore del trasporto marittimo che è di fondamentale importanza per la vitalità del trasporto marittimo dell'UE.

8. La presente dichiarazione non pregiudica la competenza degli Stati membri ad agire e contrarre obblighi internazionali in questo settore, **in linea con le rispettive norme costituzionali.**
-